



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

\* \* \*

**Parere n. 693 del 27 febbraio 2023**

<b>Progetto:</b>	<p style="text-align: center;"><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 16 contenuta nel parere CTVA n. 3127 del 27.09.2019 del decreto VIA n. 185 del 27.08.2020 ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto “Metanizzazione della Sardegna – tratto sud”</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ID_VIP: 7978</b></p>
<b>Proponente:</b>	<p style="text-align: center;"><b>Enura S.p.A.</b></p>

## La Sottocommissione VIA

**RICHIAMATA** la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" (d'ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l'art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS) e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022.

**CONSIDERATO** che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

**PREMESSO** che:

- la Enura S.p.A. (*Proponente*) ha provveduto alla redazione del **Progetto** dal titolo "*Metanizzazione della Sardegna – Tratto Sud*";
- il suddetto **Progetto**, con Decreto n. 185 del 27.08.2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha ottenuto il **positivo giudizio di compatibilità ambientale**, subordinatamente al rispetto, tra le altre, della **Condizione Ambientale n. 16**;
- tale positivo giudizio di compatibilità ambientale è stato espresso sulla base del **parere** della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS **n. 3127 del 27.09.2019**;
- la **verifica di ottemperanza della Condizione Ambientale n. 16** è posta **in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** (oggi, **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**), ma necessita della preventiva approvazione dalla Regione Sardegna;
- con nota prot. n. EPCM/ENURA/4/FTT del 17.01.2022, acquisita al prot. 12877/MITE del 03.02.2022, la **Enura S.p.A. ha trasmesso** la documentazione atta alla **verifica di ottemperanza della Condizione Ambientale n. 16** limitatamente alla parte dell'opera individuata più avanti ed ivi indicata come **Interventi del Primo Stralcio**;
- la **Divisione**, con nota del 24/02/2022, prot. MiTE0023219, **ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS** (d'ora innanzi *Commissione*, che l'ha acquisita con prot. CTVA 0001036 del 24/02/2022), per le necessarie valutazioni, la **documentazione atta alla verifica di ottemperanza della Condizione Ambientale n. 16** limitatamente alla parte dell'opera appena richiamata;
- la stessa nota del 24/02/2022, prot. MiTE0023219, è stata inviata per conoscenza anche al **Proponente** e alla **Regione Sardegna, Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Settore delle Valutazioni di Impatto Ambientale**;
- la **Regione Sardegna, Assessorato della Difesa dell'Ambiente**, con nota del 27/05/2022, prot. 13359, acquisita al Prot. MiTE0067141 del 30/05/2022, ha formulato il proprio parere in relazione ai contenuti della Condizione Ambientale n.16;

- in tale nota della **Regione Sardegna, Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Centrale**, del 27/05/2022, prot. 13359, viene richiamata la nota della **Regione Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Centrale**, del 24/03/2022, prot. 14928.

**CONSIDERATO** che:

- **il progetto prevede la posa di condotte principali e linee secondarie funzionalmente connesse**, finalizzate alla realizzazione della prima dorsale di trasporto nella Regione, prevista per assicurare il collegamento tra le condotte principali e le diverse utenze esistenti lungo il tracciato;
- nello specifico, l'opera interessa la Città Metropolitana di Cagliari e le Province del Sud Sardegna e di Oristano ed è costituita dai seguenti tratti:
  - o Cagliari-Palmas Arborea DN 650 (26") DP 75 bar – lunghezza 94,400 km;
  - o Vallermosa-Sulcis DN 400 (16") DP 75 bar – lunghezza 43,725 km;
  - o Collegamento Terminale di Oristano DN 650 (26") DP 75 bar – lunghezza 14,465 km;
  - o Derivazione per Capoterra-Sarroch DN 150 (6") DP 75 bar – lunghezza 18,855 km;
  - o Derivazione per Monserrato DN 250 (10") DP 75 bar – lunghezza 16,820 km;
  - o Derivazione per Serramanna DN 250 (10") DP 75 bar – lunghezza 7,880 km;
  - o Derivazione per Villacidro DN 150 (6") DP 75 bar – lunghezza 5,125 km;
  - o Derivazione per Sanluri DN 150 (6") DP 75 bar – lunghezza 11,115 km;
  - o Derivazione per Guspini DN 150 (6") DP 75 bar – lunghezza 11,230 km;
  - o Derivazione per Terralba DN 150 (6") DP 75 bar – lunghezza 8,375 km;
  - o Derivazione per Oristano Città DN 150 (6") DP 75 bar – lunghezza 4,380 km;
  - o Allacciamento Comune di Cagliari DN 250 (10") DP 75 bar – lunghezza 0,950 km.
- la realizzazione dell'intervento è stata suddivisa in più parti, ad iniziare dai seguenti tratti (quelli già in precedenza indicati come **Interventi del Primo Stralcio**):
  - o Cagliari – Palmas Arborea DN 650 (26"), DP 75 bar (dal PIL13 al PID14) - lunghezza pari a 12,515 km;
  - o Collegamento Terminale di Oristano DN 650 (26"), DP 75 - lunghezza 14,465 km;
  - o Derivazione per Oristano città DN 150 (6") DP 75 bar - lunghezza 4,380 km;
- **la Condizione Ambientale indicata con il n. 16** stabilisce che:
  - o *“Il Proponente dovrà presentare al MATTM, previa approvazione degli Uffici competenti di Regione Sardegna, il progetto esecutivo dei ripristini vegetazionali (inerbimenti e/o rimboschimenti) in cui dovrà essere dettagliata la selezione delle specie di futuro utilizzo e la loro quantità; dovranno essere indicati tutti i vivai locali di provenienza del materiale ed assicurata la disponibilità dei quantitativi necessari nelle tempistiche richieste garantendo l'origine al fine di evitare il rischio di inquinamento genetico relativo all'introggressione di geni da popolazioni non autoctone, correlato da relative planimetria a scala adeguata. Il progetto dovrà essere accuratamente approfondito, a livello di dettaglio, per il ripristino vegetazionale di ogni attraversamento di corpo idrico superficiale interessato dalle opere e dovrà essere ben correlato alla cartografia dei luoghi in scala idonea. Il Proponente, inoltre, dovrà valutare - ovunque sia possibile - le attività di eradicazione e di reimpianto delle colture arboree anziché il taglio delle stesse, causato dall'apertura dell'area di passaggio e di lavoro. Il progetto dovrà anche contenere un piano colturale quinquennale che preveda le diverse fasi di manutenzione e monitoraggio delle specie (aliene e impiantate), nonché le cure per il rimboschimento, in cui specificare eventuali sistemi di irrigazione. Dovranno essere esclusi (o comunque ridotti al minimo) gli interventi di lotta chimica contro i parassiti (animali e/o vegetali) a favore della lotta biologica e/o della lotta integrata. Il*

*progetto dovrà infine prevedere la gestione e sostituzione di eventuali fallanze per almeno 5 cicli vegetativi".*

**RILEVATO** altresì che:

- ai fini della verifica di ottemperanza alla Condizione Ambientale n. 16, il **Proponente ha trasmesso** al MiTE un'apposita relazione, nella quale viene continuamente richiamato il contenuto della relazione del progetto esecutivo dei ripristini vegetazionali, ugualmente allegata;
- le suddette relazioni fanno esclusivo riferimento ai sopra definiti **Interventi del Primo Stralcio**;
- la relazione del progetto esecutivo dei ripristini vegetazionali contiene, tra le altre cose:
  - o la caratterizzazione botanico-vegetazionale, distinguendo:
    - la vegetazione potenziale
    - la vegetazione reale e analisi di dettaglio
  - o la descrizione dei ripristini vegetazionali, articolata in:
    - ripristini vegetazionali
    - scotico ed accantonamento del terreno vegetale
    - inerbimento
    - salvaguardia di piante nella pista di lavoro
    - messa a dimora di alberi e arbusti
    - attività ed opere accessorie al ripristino vegetazionale
  - o l'elenco generale delle specie.

**CONSIDERATO** che

- la **Regione Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Centrale**, con nota del 24/03/2022, prot. 14928, in considerazione dei contenuti della documentazione trasmessa dal *Proponente*, ha fatto presente di ritenere *“esclusivamente rispetto agli aspetti paesaggistici, che quanto trasmesso sia coerente con le prescrizioni scaturite in sede di VIA e riportate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 185 DEL 27 agosto 2020”*;
- la **Regione Sardegna, Assessorato della Difesa dell'Ambiente**, con nota del 27/05/2022, prot. 13359, acquisita al Prot. MiTE0067141 del 30/05/2022, ha fatto presente che, relativamente agli **Interventi del Primo Stralcio**:
  - o secondo quanto indicato nella nota, appena richiamata, **dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Centrale**, *“esclusivamente per gli aspetti paesaggistici, .... quanto prospettato dal Proponente ottempera la condizione ambientale”*;
  - o *“per quanto attiene agli aspetti forestali, non avendo, in questo caso, avuto riscontro dal competente Servizio ispettorato ripartimentale di Oristano del CFVA, .... ritiene che in fase autorizzativa vada verificato il rispetto puntuale di quanto stabilito dalla L.R. 8/2016 e ss.mm.ii (Legge Forestale) e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 2.10.2018, n. 48/26, modificata dalla Deliberazione n. 11/21 del 11.03.2020, nonché dalla L.R. 4/94 in materia di sughericoltura”*.

**VALUTATO** che:

ID\_VIP 7978 - Verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 16 contenuta nel parere CTVA n. 3127 del 27.09.2019 del decreto VIA n. 185 del 27.08.2020 ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto "Metanizzazione della Sardegna – tratto sud".

- il **Proponente ha provveduto** alla consegna di un'apposita relazione, nella quale viene continuamente richiamato il contenuto della relazione del progetto esecutivo dei ripristini vegetazionali, ugualmente allegata;
- tale progetto, limitatamente agli **Interventi del Primo Stralcio**, riporta le informazioni richieste al fine di dar seguito alle indicazioni stabilite dalla Condizione Ambientale n. 16.

### la Sottocommissione VIA

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere**

esprime il seguente

### **MOTIVATO PARERE**

*La Condizione Ambientale n. 16 contenuta nel Provvedimento di compatibilità ambientale del DM n. 185 del 27.08.2020, relativa al progetto "Metanizzazione della Sardegna – tratto sud", **risulta ottemperata limitatamente agli Interventi del Primo Stralcio**, fermo restando l'obbligo, per quanto attiene agli aspetti forestali, di verificare in fase autorizzativa, da parte dei competenti uffici regionali, il rispetto puntuale di quanto stabilito dalla L.R. 8/2016 e ss.mm.ii (Legge Forestale) e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 2.10.2018, n. 48/26, modificata dalla Deliberazione n. 11/21 del 11.03.2020, nonché dalla L.R. 4/94 in materia di sughericoltura.*

**La coordinatrice della Sottocommissione VIA**

**Avv. Paola Brambilla**